

IL CONFRONTO TRA IL TESTO ATTUALE E QUELLO DEL PRESIDENTE DELLA FINANZE

Stop al raddoppio dei termini d'accertamento

Stop al raddoppio dei termini di accertamento per l'Agenzia delle entrate. Esclusione della punibilità ampia ed estesa ai concorrenti nei reati tributari.

Queste alcune innovazioni contenute nel disegno di legge presentato dal presidente della commissione Finanze della camera Daniele Capezzone, il cui testo, pur ricalcando il contenuto del dl 4/2014, introduce dei sostanziali correttivi alla procedura di collaborazione volontaria accogliendo in tal modo i suggerimenti emersi nell'ambito dei lavori e delle audizioni della commissione Finanze della Camera.

Quanto ai periodi d'imposta accertabili, il ddl risolve la delicata questione sollevata in queste ultime settimane relativa al raddoppio dei termini di accertamento in modo originale ma sicuramente efficace: viene previsto il dimezzamento dei termini ordinari di decadenza dell'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria in caso di accesso alla procedura di voluntary disclosure.

Ai sensi dell'articolo 43 del dpr n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il ddl porterebbe tale termine a due anni in caso di accesso alla procedura. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tale termine, in caso di collaborazione volontaria, verrebbe fissato a tre anni. Per le sanzioni sul monitoraggio fiscale, si applica questo secondo termine (quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) anche in caso di presentazione della dichiarazione. Le stesse regole sono previste ai fini Iva dall'art. 57 del dpr 633/72. A legislazione vigente, i termini di decadenza dell'azione accertatrice sono raddoppiati in due casi: a) per le violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, b) nel caso di accertamento basato sulla «presunzione» secondo cui le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La posizione dell'Agenzia delle entrate è che in caso di accesso alla procedura di collaborazione volontaria si applicano le norme sul raddoppio dei termini. Per questo il ddl prevede il dimezzamento dei termini ordinari di decadenza dell'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva. Non sarebbero interessati dalla modifica proposta i termini per l'irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.

Se accolta, la modifica renderebbe particolarmente interessante la procedura di voluntary disclosure nei casi in cui alla base della precostituzione della provvista vi sono fatti di evasione fiscale anteriori al 2009: in tali ipotesi, anche in caso di raddoppio dei termini le imposte evase alla base della provvista estera sarebbero considerate «prescritte».

Quanto ai profili penali, al ddl va il merito di estendere la causa di esclusione della punibilità anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Il discrimine tra detto delitto e quello di dichiarazione infedele, rappresentato dalla fraudolenza della condotta del soggetto attivo, è spesso oggetto di interpretazione da parte delle procure della Repubblica. Se i conti esteri su cui sono stati depositati gli attivi oggetto di regolarizzazione sono stati utilizzati per canalizzare evasioni fiscali di società o di altri soggetti sottoposti all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, in assenza di tale modifica, vi potrebbe essere spazio per le interpretazioni su come qualificare il fatto dal punto di vista del diritto penale tributario (se dichiarazione infedele o dichiarazione fraudolenta). Anche per evitare tali incertezze l'esclusione della punibilità è estesa anche alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Resta l'attenuante speciale della riduzione della pena fino alla metà in caso di fatture false.

Vincenzo José Cavallaro

